

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri               | Presidente  |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale          | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta           | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario  |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi             | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) |

nella seduta del 23 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alle condotte poste in essere dall'intermediario in conseguenza della mancata riscossione di un assegno bancario di cui il proprio cliente era beneficiario e tratto su una banca terza.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

In data 22 gennaio 2009 il cliente versava sul conto corrente intrattenuto con l'intermediario un assegno bancario, emesso in suo favore per l'importo di € 2.000,00 e tratto su una banca terza. L'importo dell'assegno, contabilizzato sul conto del cliente, veniva tuttavia successivamente stornato, in quanto l'intermediario si era visto rifiutare il pagamento da parte della banca trattaria per mancanza di fondi disponibili. In tale occasione l'intermediario procedeva, altresì, ad addebitare sul conto corrente del cliente anche le somme di € 9,95 *“per recupero spese assegno”* e € 113,22 a titolo di *“spese reclamate assegno”*.

In data 27 febbraio 2009 il cliente presentava reclamo, dolendosi del comportamento dell'intermediario e in particolare del fatto che l'assegno era stato restituito non solo non pagato per mancanza dei fondi disponibili ma anche non protestato perché presentato oltre i termini per il protesto. In ragione di tale ultima circostanza – a suo dire addebitabile esclusivamente all'intermediario, avendo egli versato l'assegno sul conto il giorno stesso della sua emissione – il cliente chiedeva di essere tenuto indenne di tutti i danni sofferti, corrispondenti all'importo dell'assegno non riscosso e alle spese; in particolare con riferimento a queste ultime lamentava l'arbitrarietà dell'addebito soprattutto in considerazione del fatto che l'assegno appunto non era stato protestato.

L'intermediario riscontrava il reclamo con nota datata 30 aprile 2009, precisando che l'assegno era *“ritornato non pagato in check truncation in data 27 gennaio 2009 con causale difetto di provvista e quindi ripresentato in Stanza di compensazione il successivo 29 gennaio”*. Affermava, quindi, quanto alla doglianza del cliente per il mancato protesto, che quest'ultimo non era atto di sua competenza ma appunto della banca trattaria; quanto, invece, alla doglianza relativa al conteggio delle spese, sottolineava, invece, che il loro addebito era giustificato alla luce delle clausole contrattuali, puntualmente indicate nei fogli informativi disponibili sul sito *internet*, e che la mancata quantificazione, *a priori*, delle spese reclamate dipendeva dal fatto che queste ultime, a differenza delle commissioni su assegni non pagate, possono variare a secondo del soggetto che le reclama.

Non soddisfatto delle risposte dell'intermediario, in data 30 novembre 2009 il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Nel descrivere nuovamente i termini della questione, il cliente insisteva sul difetto di diligenza in cui era incorso l'intermediario, sottolineando come per il cliente fossero irrilevanti le modalità tecniche di lavorazione del titolo, e come ciò che risultava rilevante fosse solo il fatto, che pur presentato il giorno stesso dell'emissione, l'assegno non fosse stato protestato in quanto presentato fuori termine, ciò che allora bastava a rendere l'intermediario responsabile per il non diligente esercizio del mandato sotteso al versamento dell'assegno sul conto corrente. Un difetto di diligenza che secondo il cliente sarebbe ulteriormente dimostrato dal fatto che il titolo sarebbe stato presentato per l'incasso solo sette giorni dopo il versamento dell'assegno. Il cliente ha quindi concluso chiedendo la condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni per € 2.000,00 pari all'importo dell'assegno non protestato, ed altresì il pagamento degli importi ingiustamente addebitatigli sul conto corrente di € 9,95 *“per recupero spese assegno”* e € 113,22 a titolo di *“spese reclamate assegno”*.

L'intermediario ha replicato al ricorso con controdeduzioni depositate nei termini. Nel ribadire le osservazioni svolte nella fase di reclamo, l'intermediario ha precisato che la

prima presentazione dell'assegno in *check truncation* risultava, stante l'importo del medesimo, obbligatoria ai sensi dell'accordo interbancario per il servizio di incasso degli assegni. Quanto alla doglianza relativa al mancato protesto l'intermediario ha insistito sul fatto che la decisione di pagare l'assegno o di inviarlo al protesto spetta solo alla banca trattaria, che allora sarebbe l'unica responsabile per il pregiudizio derivante da una mancata levata del protesto; osserva, però, anche che nel caso di specie la mancata levata del protesto non ha comunque prodotto nessun pregiudizio al cliente, dal momento che egli era il diretto beneficiario dell'assegno, e che dunque non vi era la necessità di tutelare l'esperimento dell'azione di regresso verso eventuali giranti dell'assegno ai sensi della disciplina dell'assegno bancario l'azione di regresso verso il traente restando salva anche in difetto della constatazione solenne del mancato pagamento da parte del trattario. Il cliente ha presentato repliche alle controdeduzioni, con le quali ha eccepito la non pertinenza del riferimento dell'intermediario al fatto che il mancato protesto non determina la perdita del diritto di regresso nei confronti del traente, nella specie unico obbligato cartolare, sostenendo che la levata del protesto avrebbe certamente provocato il pagamento dell'assegno da parte del traente, il quale sarebbe stato indotto a favi fronte per evitare il discredito commerciale conseguente.

Al fine di un più compiuto svolgimento dell'istruttoria, in data 10 marzo sono state richieste all'intermediario alcune integrazioni documentali, sia quanto alle condizioni contrattuali rilevanti per la decisione del caso, sia quanto alla natura e all'ammontare delle spese reclamate. Tale richiesta è stata, però, solo parzialmente riscontrata dall'intermediario, il quale, mentre ha inviato la documentazione relativa al contratto e ai fogli informativi, rispetto alle spese reclamate non ha trasmesso alcuna documentazione giustificativa, limitandosi solo a precisare che l'importo è stata determinato sulla base delle seguenti voci: € 82,10 "*spese Notaio per mancato protesto*"; € 3,72 "*spese di Stanza (banca trattaria)*"; € 27,50 "*spese reclamate per il servizio gestione insoluti*".

## DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso del cliente deve essere respinto in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, mentre merita accoglimento in relazione alla domanda di rimborso delle "*spese reclamate*" conteggiategli in addebito.

Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei danni, ritiene il Collegio che essa non possa trovare accoglimento: vuoi perché non può ragionevolmente muoversi all'intermediario un rimprovero di difetto di diligenza - dal momento, per un verso, (i) che le modalità seguite sono coerenti con gli ordinari *standard* tecnici di gestione del servizio

incasso assegni, e anzi quelle obbligatorie ai sensi dell'accordo interbancario per i titoli di importo inferiore ad € 3.000,00, e, per altro verso, (ii) che l'invio dell'assegno al protesto è atto di competenza della banca trattaria -; vuoi in ogni caso perché, e il rilievo è dirimente, il cliente si è limitato solo ad allegare il danno rappresentato dal mancato incasso dell'importo nominale dell'assegno, senza però documentare di aver almeno provato a richiedere al traente il pagamento dell'assegno in via di regresso, ovvero ad esigere il credito relativo al rapporto sottostante l'emissione del titolo, e di essersi visto opposto un rifiuto.

Sotto questo specifico profilo, il Collegio non può, infatti, che convenire con quanto osservato dall'intermediario in ordine al fatto che in un caso come quello di specie - in cui, come si è detto, l'assegno non ha avuto di fatto circolazione, giacché il primo prenditore ne ha curato direttamente l'incasso, sia pure valendosi della cooperazione del l'intermediario presso cui aveva il conto corrente su cui ha versato l'assegno - la mancata levata del protesto non ha una incidenza pregiudizievole per il prenditore, giacché questi non perde il diritto di regresso contro il traente (diritto che poi altro non è - se si accede a quell'impostazione che esclude che nel rapporto tra emittente e primo prenditore l'assegno valga come titolo di credito - che il diritto al pagamento del credito originato dal rapporto che ha dato causa all'emissione del titolo).

Certo il Collegio non ignora che, secondo un autorevole indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, la levata del protesto, oltre a quella tipica di impedire la decadenza delle azioni di regresso, ha anche la funzione di far attestare in modo solenne il mancato pagamento a ogni altro effetto, e che allora esso può servire anche per provocare indirettamente il pagamento, in quanto può indurre - come appunto sottolineato dall'odierno ricorrente - il traente ad onorare il titolo anche solo per evitare il danno di immagine derivante dal procedimento di protesto. Gli è però che, anche a volersi collocare su questa linea interpretativa, - e dunque a volere sostenere che nella valutazione sul se levare il protesto si debba tenere conto pure di questo vantaggio ulteriore che siffatto adempimento può arrecare al prenditore -, è evidente che per poter chiamare l'intermediario a rispondere di un danno derivante dalla mancata levata del protesto il cliente deve, quanto meno, dimostrare di aver provato comunque a riscuotere il credito vantato verso il traente, che appunto resta esercitabile indipendentemente dalla mancanza di siffatta formalità, e di essersi visto rifiutare anche da questi il pagamento. Prova che nel caso di specie, invece, come detto, non è stata data.

Venendo all'esame della seconda domanda formulata dal cliente - quella avente ad oggetto il rimborso delle "spese reclamate assegno" conteggiategli dall'intermediario - ad

avviso del Collegio essa merita accoglimento. Gli è, infatti, che l'intermediario, pure richiesto di dare evidenza di come quell'importo – che egli stesso riconosce non determinato preventivamente in contratto – sia stato calcolato in concreto, non ha ritenuto di fornire alcuna adeguata giustificazione limitandosi ad una indicazione di voci assolutamente poco chiare, e soprattutto, in relazione alla componente più cospicua (*“le spese per intervento Notaio”*) assolutamente contraddittoria con la circostanza rappresentata dal fatto che il titolo non è stato protestato. Il che rende, allora, davvero incomprensibili le ragioni per cui le stesse siano state riconosciute alla banca trattaria e dunque sostanzialmente ingiustificato il loro addebito a carico del cliente.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento della domanda, dichiara l'intermediario tenuto al rimborso della somma addebitata a titolo di *“spese reclamate assegno”* e pari a €113,22; rigetta ogni altra domanda.**

**Il Collegio, dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI